

Servizi di trasloco internazionale per conto dei dipendenti del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

(Il documento è stato redatto per disegnare una specifica offerta delle Imprese associate all'A.I.T.I. per i dipendenti del MAECI.)

Premesse

Definizioni

Trasloco

Complesso insieme delle operazioni necessarie per il trasferimento da un luogo a un altro degli arredi e degli effetti personali di una o più persone fisiche; ovvero degli arredi, delle attrezzature tecniche e della documentazione di una persona giuridica o di un ente pubblico o privato.

In relazione con questa convenzione, il trasloco di arredi ed effetti personali è un servizio a favore del dipendente del M.A.E.C.I. trasferito, stabilito come diritto dall'art. 199 del DPR 18/67, nella nuova versione definita dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, e necessario per mettere in condizione il dipendente stesso e la sua famiglia di ricostituire all'estero le condizioni di piena agibilità e confortevolezza della propria abitazione portando a suo seguito l'arredamento abituale e i propri effetti personali.

Traslocatore

Qualificata figura professionale che coordina ed esegue tutte le operazioni necessarie per la prestazione di un servizio di trasloco. Quelle che distinguono e qualificano il traslocatore sono le seguenti modalità operative: 1) il traslocatore non opera soltanto da piano stradale a piano stradale, ma agisce in ambiti di diritto pubblico e privato come marciapiedi, aree condominiali, sedi aziendali, abitazioni private, ecc. con la conseguente attivazione di specifici obblighi, rischi e responsabilità; 2) il traslocatore non riceve gli oggetti da trasferire già adeguatamente imballati e classificati, in relazione alle varie normative vigenti, ma provvede all'imballaggio degli arredi (e, quando necessario, al loro smontaggio e rimontaggio), delle attrezzature e della documentazione da trasferire, ne opera la movimentazione all'interno degli edifici; deve inoltre operare con la competenza e il rispetto normativo previsti dalla circolazione delle merci speciali e dei beni culturali.

Per tutte le attività definite, descritte e normate dagli artt. 1683 e seguenti del C.C., il traslocatore deve essere iscritto nell'*Albo degli autotrasportatori per conto terzi* istituito presso le Province. Per il trasloco terrestre, nazionale/internazionale, a mezzo autocarro il traslocatore deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale/internazionale su strada di merci (con autocarri oltre 15 q.li); b) Licenza della Comunità Economica Europea per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi.

Per i traslochi extracomunitari a mezzo autocarro, valgono le norme fissate da accordi bilaterali e da convenzioni come ad esempio quelle in vigore in ambito SEE e CEMT.

Per tutte le altre attività, come ad esempio quella del trasloco internazionale marittimo e aereo, in relazione con l'esecuzione del mandato unico, attività definite, descritte e normate dagli artt. 1737 e seguenti del C.C., il traslocatore in possesso dei requisiti previsti deve essere iscritto in qualità di spedizioniere presso la CCIAA di pertinenza del suo stabilimento; il certificato camerale deve indicare la data di inizio dell'attività.

Il traslocatore, per il corretto esercizio delle attività prestate in situazioni operative e in ambiti regolati dal diritto pubblico, si dota di polizze assicurative "contro tutti i rischi" per il trasporto, e di RCT/O per le responsabilità civili; applica il contratto di lavoro Trasporto e Logistica; effettua un sopralluogo tecnico e propone al suo committente la sottoscrizione dei Contratti tipo pubblicati da Unioncamere; rispetta pienamente la normativa sulla sicurezza.

Committente

È la persona, fisica o giuridica, che affida il servizio al traslocatore secondo la figura normativa del *Mandato unico* e sottoscrive il *Contratto di trasloco*, direttamente o per delega del proprietario del materiale da traslocare.

Servizio di deposito

Il traslocatore presta il servizio di deposito, per la sistemazione e il mantenimento del materiale da traslocare in un deposito appositamente attrezzato, a causa della mancata disponibilità del luogo di destinazione o per le eventuali soste tra le diverse fasi operative di un trasloco. Il servizio di deposito, prestato in relazione ad un servizio di trasloco, deve essere regolato da uno specifico contratto sottoscritto dalle parti.

Finalità

La finalità di questa *Convenzione* è quella di consentire ai dipendenti del M.A.E.C.I., utenti dello specifico servizio del trasloco, di identificare, selezionare e scegliere nel mercato, gli operatori che hanno deciso di qualificarsi ai massimi livelli di professionalità e correttezza imprenditoriale. L'adozione, da parte di questi operatori, del Contratto di trasloco internazionale e del Codice di condotta pubblicati da Unioncamere è certificazione e garanzia del loro impegno.

L'affidamento del servizio di trasloco alle imprese associate all'A.I.T.I., tutte stabilite in Italia, verrà regolato dalla sottoscrizione di un *Contratto di trasloco internazionale*, secondo il principio dell'unico mandato e darà le massime garanzie di qualità del servizio e di assistenza operativa, doganale e assicurativa, con una continua e completa assistenza durante tutta l'esecuzione del servizio stesso.

CAPITOLATO TECNICO

per il trasloco di mobili ed effetti personali da/per l'estero

Il servizio, definito e qualificato nelle premesse, si riferisce al trasloco (trasporto/spedizione e manovalanza) da domicilio a domicilio di mobili ed effetti personali del personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che è trasferito da e per l'estero.

Nel servizio sono previste le seguenti operazioni:

- Sopralluogo tecnico.
- Preventivo relativo ad eventuali servizi richiesti dal cliente ed esclusi dal capitolato tecnico.
- Fornitura del personale, del materiale per l'imballaggio, delle attrezzature tecniche e dei mezzi di trasporto necessari per il trasloco.
- Informativa relativa alla procedura per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni: parcheggio, occupazione suolo pubblico, accesso a ZTL, etc.; la documentazione necessaria per l'ottenimento delle suddette autorizzazioni e le relative spese sono a carico del committente.
- Operazioni di preparazione al trasloco (smontaggi e imballaggi); redazione di un inventario.
- Movimentazione degli arredi e degli effetti personali, dal domicilio del cliente al luogo di carico.
- Carico su autocarro o in contenitore con trasferimento al porto di imbarco.
- Operazione doganale di esportazione dal paese di origine.
- Trasporto terrestre (con eventuali traghetti) o trasporto marittimo.
- Operazione doganale di importazione nel paese di destinazione.
- Scarico da autocarro o da contenitore previo trasferimento al luogo di consegna dal porto di sbarco.
- Scarico da autocarro o da contenitore e consegna a domicilio degli arredi e degli effetti personali.
- Assicurazione (il premio è proposto in forma di percentuale sul valore indicato dal cliente), a carico del cliente.
- Eventuale servizio di magazzinaggio presso il deposito del traslocatore o di un suo agente all'origine o a destinazione; i relativi costi sono esclusi dal preventivo e proposti separatamente.

Il servizio verrà prestato a regola d'arte e con l'impiego di personale, materiali per l'imballaggio, attrezzature tecniche e mezzi adeguati all'entità del servizio stesso.

Sono esclusi dal servizio interventi sugli impianti elettrico, idraulico e di condizionamento; il ri-montaggio di quadri, mensole, tende, accessori da parete, lampadari, appliques, antenne, oggetti definibili come merci pericolose, ecc.; il riempimento dei mobili con il proprio contenuto al momento della riconsegna; ogni altro intervento che non sia stato esplicitamente concordato. Sono esclusi altresì interventi relativi a lavori di modifica o adattamento della mobilia e ogni intervento di muratura o di montaggio a parete di accessori.

Sono escluse le spese relative a eventuali costi doganali e portuali a destinazione per soste, detenzione del contenitore oltre la franchigia, magazzinaggi, tasse, diritti e dazi, spese portuali extra.

Le prestazioni dell'impresa si riferiscono a:

- Smontaggio armadi, scaffalature e mobili vari; distacco lampadari, tendaggi (sono esclusi i tendaggi avvolgibili/estensibili da balcone/veranda/terrazzo) e pensili.
- Imballaggio del materiale fragile e sfuso con fornitura del materiale per imballaggio necessario.
- Fasciatura ed impiego di ogni altro mezzo idoneo per la protezione dei materiali che durante la movimentazione e il trasporto possano subire danni.
- Carico, trasporto, scarico e sistemazione nei nuovi locali.
- Assemblaggio delle parti degli armadi, scaffalature, e altri mobili che fossero stati necessariamente smontati all'origine; sono esclusi i mobili IKEA.

L'impresa adotterà ogni tipo di cautela atta a evitare danni a materiali, suppellettili e oggetti di particolare fragilità e valore, durante le operazioni di imballaggio, movimentazione, carico, scarico e successiva sistemazione.

Sono da considerare oggetti esclusi dalla prestazione del servizio di trasloco, secondo i canoni internazionali:

- Documenti importanti e non riproducibili; denaro contante e altri titoli e valori; oggetti da collezione.
- Cibi deteriorabili; liquidi contenuti in contenitori non infrangibili; droghe, spezie, semi, piante anche essiccate; ogni specie di derrate che possano incorrere in norme di regolamentazione o di divieto nei paesi di origine, destinazione o transito della spedizione.
- Alcolici ed altre bevande soggette a limitazioni, a divieti o a tassazione nei paesi di origine, destinazione o transito della spedizione.
- Macchine, pezzi di ricambio, accessori, materiali per costruzione o per manutenzione.
- Legno non trattato e legnami vari allo stato grezzo.
- Tutti i materiali da considerarsi pericolosi, come combustibili liquidi, liquidi corrosivi, esplosivi, materie solide infiammabili, gas, gas compressi, fiammiferi, prosperi, zolfanelli, benzina, gasolio, cherosene, propano, contenitori per propano o altri gas anche se vuoti, olio per motori, liquidi antigelo, olio per lampade, contenitori per aerosol, micce fuochi artificiali e altri oggetti pirotecnici, munizioni, pesticidi, veleni, solventi, vernici e coloranti chimici, contenitori per vernici e coloranti chimici anche se vuoti, fertilizzanti acid e candeggine e altre sostanze chimiche non precisamente classificate come innocue, accumulatori e batterie di ogni tipo, ecc.
- Tutti gli oggetti classificati come armi e relative munizioni; sono escluse anche le armi da taglio.

L'assicurazione verrà attivata su richiesta del cliente, con garanzia da domicilio a domicilio (ALL RISKS per le spedizioni per via marittima) e con analoga polizza per le spedizioni a mezzo autocarro.

A ulteriore garanzia del committente dell'impresa, le parti convengono di sottoscrivere il *Contratto-tipo di trasloco internazionale* pubblicato da Unioncamere, che viene allegato al presente capitolato e ne costituisce parte integrante. Si precisa inoltre che le imprese iscritte all'A.I.T.I. aderiscono e applicano il *Codice etico per imprese operanti nei servizi di trasloco* redatto e pubblicato da Union-

camere e integrato con alcune specifiche disposizioni stabilite dall'A.I.T.I. stessa (*Codice di condotta A.I.T.I.*). Il *Codice* impegna l'impresa che aderisce ad applicare tutte le norme che regolano le attività imprenditoriali e le norme penali, civili e amministrative che regolano la specifica attività del trasloco, i principi del libero mercato e della corretta concorrenza, le norme che regolano la materia del lavoro; si impegna ad applicare lo specifico CCNL del trasporto e della logistica e le norme sulla sicurezza nel lavoro; la impegna inoltre a seguire le norme e i regolamenti per il rispetto dell'ambiente e della convivenza civile; in caso di contenzioso la impegna, prima di adire le vie legali, ad esercitare, insieme con l'utente, tutte le opzioni per una conciliazione preventiva e non giudiziale del contenzioso stesso, con attenzione primaria alla funzione competente delle Camere di Commercio; si impegna a divulgare il *Codice* stesso, anche nei confronti di fornitori, concorrenti, terzi.

L'impresa dovrà impiegare personale idoneo, la cui qualifica e categoria dovranno essere in armonia con quelle che la normativa vigente prevede in materia di lavoro per lo specifico settore. Il numero degli addetti dovrà essere tale da eseguire le operazioni in modo professionale. L'impresa, inoltre, assume ogni responsabilità per casi di infortuni o di eventuali danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

Le imprese che presteranno il servizio dovranno essere in possesso delle licenze e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di autotrasporto e di spedizione.

Sono obbligatori i seguenti requisiti:

- Iscrizione nell'Albo degli autotrasportatori di merci in conto di terzi.
- Iscrizione nella Camera di Commercio con l'evidenza dell'attività di spedizioniere tra quelle esercitate presso la sede, con la data di inizio dell'attività stessa.
- Attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci (con autocarri oltre 15 q.li).
- Licenza della Comunità Economica Europea per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi.

È inoltre normativamente corretta e motivata la presentazione al committente (dipendente MAECI), da parte delle Imprese, del

- Certificato della C.C.I.A.A. aggiornato con la dichiarazione contestuale che non risulta, a carico dell'impresa, alcuna procedura fallimentare o concorsuale e con l'attestazione contestuale di Nulla Osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
- D.U.R.C.

Le imprese sono obbligate ad applicare tutte le norme vigenti sulla disciplina del lavoro e sulle applicazioni contrattuali del settore dei trasporti e della logistica.

Sono particolarmente obbligatori il rispetto della normativa e l'applicazione di tutte le procedure relative alla sicurezza nel lavoro.

La prestazione verrà eseguita dietro corresponsione delle tariffe indicate negli allegati A e B, che includono tutte le spese relative a un servizio di trasloco internazionale, così come definito e concordato nel contratto sottoscritto tra le parti, utilizzando il modello di *Contratto internazionale di trasloco* pubblicato da Unioncamere.

Per i trasferimenti estero-estero, non essendo praticabile l'applicazione di un tariffario, il *Contratto internazionale di trasloco* pubblicato da Unioncamere, sottoscritto dal dipendente del MAECI committente e dall'impresa, definirà e regolerà tutte le condizioni operative e amministrative (tempistiche, documentazione, corrispettivi e condizioni di pagamento), della prestazione del servizio di trasloco.

È allegato al presente capitolato l'elenco delle imprese iscritte all'A.I.T.I. che aderiscono alla *Convenzione*. L'elenco sarà continuamente aggiornato, registrando immediatamente le integrazioni o le cancellazioni che dovessero essere apportate.